

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4247 del 02/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015 (Prot. Prov.le n. 7524/2015) intestata a RINIERI S.R.L. per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4361 del 02/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015 (Prot. Prov.le n. 7524/2015) intestata a RINIERI S.R.L. per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015”*;

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RINIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 61258 del 01/08/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì (FC), Viale dell'Appennino n. 606/b.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/2015 con Atto Prot. Com.le 8868;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende, all'Allegato A *“Emissioni in atmosfera”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Atteso che con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n.728 del 17/03/2015 Prot. Prov.le 27408/2015 è stata rettificata la Determinazione sopra richiamata con sostituzione dell'Allegato A sopracitato;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 07/06/2016 acquisita ai Prot. Com.li 49194 e 49199 e da Arpae al PGFC/2016/8748 e PGFC/2016/8827, da **RINIERI S.R.L.**, nella persona di Rinieri Carlo, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 07/07/2016 Prot. Com.le 58957, acquisita da Arpae al PGFC/2016/10200, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni ed indicazione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 15/07/2016, la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 61629 e da Arpae al PGFC/2016/10702;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/13087 del 06/09/2016 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 23/09/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni conclusive:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le n. 54681 del 23/06/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/9381 il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA E. Missiroli resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in v.le dell'Appennino, 606/B rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*.
- ha espresso pertanto favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

Atteso che in data 13/10/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

“(....) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 195 del 26/01/15 prot. n. 7524/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/15 P.G.N. 8868, successivamente rettificata con determina dirigenziale n. 728 del 17/03/15 prot. n. 27408/15 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/03/15 P.G.N. 22985;*

*(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RINIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 61258 del 01/08/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì (FC), Viale dell'Appennino n. 606/b.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/2015 con Atto Prot. Com.le 8868, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RINIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 61258 del 01/08/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì (FC), Viale dell'Appennino n. 606/b.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/2015 con Atto Prot. Com.le 8868, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2.** Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015;
- 3.** Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4.** Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015, Prot. Prov.le n. 7524/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 195 del 26/01/15 prot. n. 7524/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/15 P.G.N. 8868, successivamente rettificata con determina dirigenziale n. 728 del 17/03/15 prot. n. 27408/15 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/03/15 P.G.N. 22985. Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'inserimento delle nuove emissioni E22 "Torni numerici e centri di lavoro" ed E23 "Postazione saldatura (robot)", e l'aumento del valore di portata massima dell'emissione E14 "Postazione saldatura" da 2.000 Nmc/h a 2.600 Nmc/h. Con nota PGFG/2016/10311 del 11/07/16 il Responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste, ritenendo di confermare, per le emissioni non modificate, i valori limite e le prescrizioni contenute nell'Allegato A alla precedente AUA.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/09/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissioni nuove

EMISSIONE E22 TORNİ NUMERICI E DEI CENTRI LAVORO - L'attività rientra al punto 4.13.18 "Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che stabilisce il valore limite di 10 mg/Nmc per le Polveri, e all'Allegato 4.31bis "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno" della DGR 2236/09 e smi, che stabilisce il valore limite per le Polveri totali/nebbie oleose (10 mg/Nmc), che si ritiene di prescrivere per tale emissione.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli annuali;
- effettuare la messa a regime dell'emissione nuova E22.

EMISSIONE E23 SALDATURA (ROBOT) - Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di non utilizzare filo di acciaio inox e pertanto tale attività rientra nei criteri CRIAER al punto 4.13.20 "Saldatura" che stabilisce valori limite per le Polveri (10 mg/Nmc), gli Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e il Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) e all'Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e smi, che stabilisce valori limite per le Polveri totali (10 mg/Nmc). Si prescrive pertanto il rispetto dei valori limite di cui al punto 4.13.20 del CRIAER sopra indicati.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli annuali;
- effettuare la messa a regime dell'emissione nuova E23.

Emissione modificata

EMISSIONE E14 SALDATURA - Per tale emissione la Ditta richiede l'aumento del valore di portata da 2000 Nmc/h a 2600 Nmc/h, motivandolo per ragioni di miglior funzionamento dell'impianto e condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro. In ragione dell'assenza di impianti di abbattimento e delle motivazioni addotte, considerato inoltre che l'incremento è comunque contenuto non si rilevano specifici motivi ostativi.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/09/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 23/09/16, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 195 del 26/01/15 prot. n. 7524/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/15 P.G.N. 8868, successivamente rettificata con determina dirigenziale n. 728 del 17/03/15 prot. n. 27408/15 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/03/15 P.G.N. 22985, e della documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 07/06/2016 P.G.N. 49194, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 7 SCARICO BRUCIATORE 1 (420 kW, a metano)

EMISSIONE N. 8 SCARICO BRUCIATORE 2 (420 kW, a metano)

EMISSIONE N. 20 SCARICO BRUCIATORE 3 (280 kW, a metano)

EMISSIONE N. 21 SCARICO BRUCIATORE 4 (280 kW, a metano)

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito riportato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

FABBRICATO A CORPI RISCALDANTI DA ESTERNO
N. 12 EMISSIONI (34,8 kW cad., a metano)

FABBRICATO B CORPI RISCALDANTI DA ESTERNO
N. 6 EMISSIONI (29,2 kW cad., a metano)

FABBRICATO C CORPI RISCALDANTI DA ESTERNO

N. 2 EMISSIONI (29,2 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di macchine per l'agricoltura e scaffalature metalliche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 2 - CABINA DI VERNICIATURA (applicazione antiruggine a base acquosa)

Impianto di abbattimento: filtri paint stop (fibra di vetro) in serie

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

I giorni di utilizzo dell'impianto e i consumi di prodotto verniciante a base acquosa utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente **sul registro** di cui al **punto 9**.

EMISSIONE N. 3 - CABINA DI VERNICIATURA (applicazione prodotti vernicianti a solvente)

Impianto di abbattimento: filtri paint stop (fibra di vetro) in serie

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Devono essere impiegati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 60% in massa.

I giorni di utilizzo dell'impianto e i consumi di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente **sul registro** di cui al **punto 9**.

EMISSIONE N. 4 - TUNNEL APPASSIMENTO

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI N. 5 E 6 - FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 9 - SGRASSAGGIO

Portata massima	19.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

I giorni di utilizzo dell'impianto e i consumi di prodotto sgrassante, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente **sul registro** di cui al **punto 9**.

Tali consumi non devono essere superiori a **kg 1.000** di prodotto sgrassante all'anno.

EMISSIONI N. 10, 11, 13 E 18 – POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 - POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 14 - POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 15, 16 E 17 - POSTAZIONE SALDATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E19- TAGLIO LASER

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 22 – TORNİ NUMERICI E CENTRI DI LAVORO

Impianto di abbattimento: filtro vetro cellulosa

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/Nebbie oleose	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 23 - POSTAZIONE SALDATURA (ROBOT)

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 1, 2, 7, 8, 13, 72**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 11,82 ton/anno;
 - b) il valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)” per le emissioni convogliate è <=o pari a 100 mgC/Nmc;

- c) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere $\leq$ o pari al 25% dell'input di solvente;
 - d) l'emissione totale annua di COV dovrà essere $\leq$ o pari a 11,82 ton;
 - e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoojc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte Quinta dell'allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, diluenti, catalizzatori e vernici a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Tali consumi non devono essere superiori a 20.000 kg di prodotti vernicianti a base acquosa, 12.000 kg di prodotti vernicianti a solvente, 4.000 kg di diluenti e 4.000 kg di catalizzatori all'anno;
 - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpaie.emr.it (seguendo il percorso Arpaie in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpaie.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni n. 22 e 23** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
 5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoojc@cert.arpaie.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni n. 22 e 23**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissione n. 22 e 23** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o

Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni da n. 2 a n. 6, da n. 10 a n. 19, e n. 22 e 23** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i giorni di utilizzo degli impianti e i consumi di prodotto verniciante a base acquosa, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. relativamente all'impianto di cui alla emissione n. 2;
 - dovranno essere annotati mensilmente i giorni di utilizzo degli impianti e i consumi di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. relativamente all'impianto di cui alla emissione N. 3;
 - dovranno essere annotati mensilmente i giorni di utilizzo degli impianti e i consumi di prodotto sgrassante, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. relativamente all'impianto di cui alla emissione N. 9.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.